



Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia
On. Alberico Gambino

ATTIVITA' ISPETTIVA
REG. GEN. N. 17/11 X
LEF-PA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO CHE:

- ai sensi degli artt. 50 e 51 del D.P.R. 616/77, furono trasferite alle Regioni le funzioni amministrative dello Stato riguardanti l'istituzione e l'ordinamento dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli;
- con deliberazione del Consiglio di amministrazione della ex CASMEZ n.2278/A del 21.7.1978, fu formalizzato il trasferimento del complesso mercantile ortofrutticolo di Nocera Inferiore – Pagani alla Regione Campania;
- con delibera della G.R. n. 5310 del 26.06.1986 si prendeva atto del trasferimento definitivo del suddetto complesso mercantile;
- in data 23.7.1987, in esecuzione della deliberazione di Giunta regionale n. 9860 del 22.12.1986, si provvede alla costituzione della società cooperativa a r.l. denominata " CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa a.r.l." per la gestione del mercato di Nocera Inferiore - Pagani;
- l'atto costitutivo, redatto dal notaio Catello D'Auria di Napoli, fu regolarmente registrato presso l'ufficio Atti Civili di Napoli il 30.7.1987 ed in esso fu previsto che la scadenza del Consorzio è fissata a tutto il 23/07/2017;

CONSIDERATO CHE:

- con delibera di G.R. n. 3490, adottata nella seduta del 29/07/88, furono concessi in uso gratuito al Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino – Sarnese l'immobile e le attrezzature fisse e mobili del complesso mercantile realizzato dalla Casmez con approvazione del relativo schema di convenzione;
- la relativa convenzione rep. 2435 fu stipulata in data 24/02/89 e registrata all'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli al n. 6432 serie 1° mod. 71/M in data 14/03/89;
- la durata della convenzione risulta fissata in anni diciannove a decorrere dal 01/01/89 e, pertanto, scadeva il 01/01/08, in forza di quanto stabilito dall'art. 2;
- il Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro – Nocerino – Sarnese, con nota del 29/03/07, acquisita agli atti d'ufficio al n. prot. 2007.0296760 in pari data e successiva nota del 13/04/07 protocollata agli atti d'ufficio al n. 2007.0345601 in pari data, richiedeva la proroga della convenzione nelle more della definizione del passaggio di proprietà di detta struttura, ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale n.16 del 12/08/88, ai Comuni di Pagani e Nocera Inferiore al fine di poter provvedere alla normale gestione del Consorzio stesso, nonché alla programmazione economica ed organizzativa di taluni interventi;
- con Deliberazione Giunta Regionale n. 1514 del 2 Ottobre 2009, pubblicata sul BURC n. 63 del 19 Ottobre 2009, si stabiliva - accogliendo la richiesta prima ricordata - di " prorogare l'uso gratuito al Consorzio Ortofrutticolo dell'Agro Nocerino – Sarnese dell'immobile e delle attrezzature fisse e mobili del complesso mercantile realizzato dalla Casmez, agli stessi patti e condizioni della convenzione rep. 2435 del 24/02/89 e registrata all'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli al n. 6432 serie 1° mod. 71/M in data 14/03/89, fatta eccezione per la scadenza che resta, comunque, fissata alla definizione degli atti tecnico-amministrativi inerenti il passaggio ai Comuni di Pagani e



Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia
On. Alberico Gambino

Nocera Inferiore, ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale n. 16 del 12/08/88 e comunque per un periodo di non oltre un anno, a partire dalla data di adozione del presente atto”;

- contestualmente, con lo stesso atto deliberativo, si autorizzava il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio alla stipula degli atti di trasferimento ai Comuni di Pagani e Nocera Inferiore dei beni di che trattasi ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale n. 16 del 12/08/88;

- quindi la convenzione rep. 2435 del 24/02/89, registrata all'Ufficio del Registro Atti Pubblici di Napoli al n. 6432 serie 1° mod. 71/M in data 14/03/89, è scaduta il 01.01.2009 e da questa data il **“CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa a r.l.”** gestisce sine titulo la struttura mercantile di cui trattasi considerato che “ nonostante i ripetuti inviti e tentativi formalizzati dalla Regione, i Comuni di Pagani e Nocera Inferiore – destinatari dell'acquisizione gratuita della struttura – non hanno ancora messo in atto alcuna concreta procedura scritta ed autorizzata per acquisire la struttura”;

ATTESO CHE:

- questa situazione di cd. “ abusivismo gestionale”, determinato dalla scadenza della convenzione e quindi dall'assenza di ogni titolo per proseguire nella gestione, concretizza non solo un'illegittimità palese e non confutabile in linea di principio generale, ma addirittura e soprattutto, da un lato, determina l'esercizio abusivo della gestione in capo al Consorzio concretizzantesi in percezione di ricavi dall'utilizzo di una struttura non più in dotazione, dall'altro lato, l'impossibilità di procedere all'adozione di atti e provvedimenti compiuti e legittimi per come finalizzati ad esercitare la gestione della struttura: rinnovo contratti di locazione stand e strutture comuni, locazione locali disponibili, etc. etc.;

- la latitanza dei comuni di Pagani e di Nocera Inferiore, in termini di acquisizione della struttura nel proprio patrimonio, è ormai cronica e non più tollerabile stante gli inderogabili presupposti normativi di riferimento e lo stato di depauperamento di un bene pubblico conseguente alla mancata attivazione di ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria;

- i dettami normativi recati dalla L.R. 16/88 impongono alla Regione Campania di trasferire senza indugio la proprietà ed ai comuni di Pagani e Nocera Inferiore di accettarla inscrivendola nel proprio patrimonio ovvero di individuare e comunicare eventuali dettami legislativi che consentano ad essi di rifiutarne l'acquisizione, laddove tale ipotesi dovesse essere ritenuta perseguibile dagli stessi;

- il trasferimento della proprietà, la gestione della stessa nelle more del completamento del trasferimento, ogni altra ed ulteriore attività connessa, sono attività e compiti obbligatori di natura amministrativa attribuiti, ope legis e per Delibera di Giunta Regionale n. 1514/2009, al Dirigente del Settore regionale Demanio e Patrimonio escludendo in tal senso ogni valutazione e decisione della Giunta Regionale, cioè decisioni e valutazioni di natura cd. politica;

- stante la situazione attuale, per come codificatasi e consolidatasi in sei anni trascorsi, appare non più procrastinabile l'urgenza di un commissariamento tecnico amministrativo, da parte del Dirigente del Settore Regionale Demanio e Patrimonio, della struttura mercantile di cui trattasi con cessazione immediata della gestione “ abusiva” ora in atto a cura del “ **CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL'AGRO NOCERINO SARNESE – Società Cooperativa a.r.l.** ”;



Gruppo Consiliare Fratelli D'Italia
On. Alberico Gambino

- detto commissariamento, automaticamente in capo alla struttura dirigenziale regionale essendo esclusa ogni ipotesi di nomina esterna di Commissario non prevista né legislativamente né in punta di diritto, deve avere la durata massima di novanta giorni durante i quali lo stesso deve provvedere a:
- a) trasferimento della proprietà, a termini l.r. 16/88, in capo ai comuni di Pagani e di Nocera Inferiore;
 - b) stipula dei contratti di locazione degli stands e delle altre strutture agli operatori commerciali che le detengono e che in essi esercitano le proprie attività da decenni;
 - c) regolarizzazione della gestione attiva e passiva della struttura mercantile a partire dalla definizione compiuta e regolare dei ticket d'ingresso definendone l'esatto importo di incasso e eliminando discrasie ed anomalie nella loro gestione;
 - d) ogni altro ed eventuale compito di natura gestionale che dovesse rendersi necessario nell'ambito della gestione tecnica a svilupparsi;
- l'indicato e richiesto commissariamento tecnico, non più procrastinabile, deve servire a riportare la gestione della struttura mercantile nell'alveo della regolarità amministrativa e giuridica essendo impensabile ed insostenibile che un Consorzio possa trovare fondamento di sussistenza esclusivamente in una struttura mercantile di cui non ne detiene né la proprietà, né la gestione;

TANTO PREMESSO

Il sottoscritto Consigliere Regionale

INTERROGA

La Giunta Regionale e l'Assessorato alle Attività produttive e l'Assessorato al Demanio regionale per sapere:

- a) le ragioni che hanno impedito, nonostante i sette anni trascorsi, al Settore regionale competente di trasferire la proprietà della struttura mercantile in argomento ai Comuni di Pagani e Nocera Inferiore;

CHIEDE

alla Giunta Regionale e all'Assessorato alle Attività produttive e all'Assessorato al Demanio regionale

- a) di invitare ed indurre il Dirigente del Settore Demanio e Patrimonio a commissariare, con specifico funzionario regionale, la struttura mercantile di cui trattasi per giorni novanta durante i quali procedere a:
 - a) trasferimento della proprietà, a termini l.r. 16/88, in capo ai comuni di Pagani e di Nocera Inferiore;
 - b) stipula dei contratti di locazione degli stands e delle altre strutture agli operatori commerciali che le detengono e che in essi esercitano le proprie attività da decenni;
 - c) regolarizzazione della gestione attiva e passiva della struttura mercantile a partire dalla definizione compiuta e regolare dei ticket d'ingresso definendone l'esatto importo di incasso e eliminando discrasie ed anomalie nella loro gestione;
 - d) ogni altro ed eventuale compito di natura gestionale che dovesse rendersi necessario nell'ambito della gestione tecnica a svilupparsi;

CHIEDE

Risposta scritta.

On.le Gambino Alberico